



Alberto Peruffo e Robert Bilott discutono prima dell'inizio della prima udienza Bilott/Miteni in Corte d'Assise, Tribunale di Vicenza, 22 maggio 2023* - Foto di Stefano Schirato

Montecchio Maggiore, 25 ottobre 2023

FONDATA ARCHIVIAZIONE OPERAI MITENI. GLI ELEMENTI PER UNA RIFORMULAZIONE

di Alberto Peruffo

Abbiamo letto con estrema attenzione l'ordinanza di archiviazione del GIP Roberto Venditti, depositata in data 18 ottobre 2023, e devo dire che l'ho trovata profondamente argomentata con gli elementi che il giudice aveva da esaminare: così come erano state formulate dagli oppositori e dai querelanti le accuse e l'opposizione all'archiviazione, con gli obsoleti elementi accusatori, la stessa archiviazione sta in piedi. Non entro nel merito della prescrizione dei reati. Entro nel merito dei capi d'accusa e dell'elemento principale su cui si basa l'archiviazione, fuori dai limiti prescritti: il nesso eziologico.

IL NESSO EZIOLOGICO VS FATTORE DI RISCHIO

Giustamente, ma erroneamente secondo quanto la nuova scienza medica e giuridica dovrebbero prescrivere insieme dopo essersi consultate (siamo nel secolo XXI, anno 23), il GIP respinge le accuse fondando tutto il suo respingimento sulla «causalità penalmente rilevante» del nesso eziologico, ovvero sia che i PFAS siano “causa diretta e certa” di malattia “individuale”, o morte. Individui infatti sono i soggetti querelanti. Dagli studi in essere e in divenire, questo nesso eziologico ancora non c'è. Per diverse ragioni: sia perché i PFAS

sono per loro natura “fattori di rischio” (quindi concause) più che cause dirette di malattia, ossia confondono l'organismo e statisticamente lo portano alla malattia, sia perché lo studio della portanza di questa confusione (e dunque di quanto forte sia l'eventuale nesso) non è facile da fare sulle popolazioni e in Veneto, dove si poteva fare anni fa, la Regione ha evitato di farlo (dolosamente, per probabile timore che emergessero le sue corresponsabilità nel non aver controllato le produzioni di tale azienda). Tuttavia, e a prescindere dagli studi epidemiologici ancora da fare, gli stessi “fattori di rischio” sconfinano nei “fattori causali” (nesso eziologico) quando le cause di una malattia sono “necessarie”, ma non “sufficienti” per il loro sviluppo e gli stessi fattori di rischio diventano “predisponenti” o “coadiuvanti” della stessa malattia o presunte tali, come accade per i PFAS! (punto questo molto importante e trascurato dalla giurisprudenza, vedi Prof.ssa Luzi, Sapienza, Roma, allegato 1). In parole semplici: entrambi - cause e concause - sono sempre fattori determinanti della malattia. Seppur sotto pesi e implicazioni diverse. Ma attenzione, qui stiamo parlando di un collettivo di operai, e di una comunità avvelenata. Non tanto e solo di individui, presi «in maniera atomistica e irrelata».

Perciò non è il nesso eziologico “individuale” che DEVE essere la «causalità penalmente rilevante» quando si tratta di salute pubblica o collettiva (di un numero di persone statisticamente rilevante). Il nesso eziologico vale per la salute individuale. Il fattore di rischio invece vale per - e va esteso a - tutta la popolazione. Vedi conclusioni della Prof.ssa Battaglia in allegato 2. È il fattore di rischio PFAS (il “Quinto”, secondo quanto espresso ufficialmente dalla Dott.ssa Russo: la Regione Veneto è l'unica in tutto il mondo ad averlo ufficializzato tra le sue disposizioni sanitarie), lo stesso indubitabile particolare fattore a cui sono stati sottoposti i lavoratori Miteni più di ogni altro gruppo di soggetti, la «causalità penalmente rilevante» che dovrebbe essere considerata nell'indagine preliminare e nel processo in corso in Corte d'Assise. Perché sottoporre una popolazione a un fattore di rischio così importante, “autonomo” rispetto agli altri fattori conosciuti - ossia che confonderà il corpo a prescindere dagli altri fattori, come spiegato in un nostro precedente scritto, allegato 3, a rinforzo dell'udienza Russo - significa che una parte di questa popolazione certamente (statisticamente) andrà incontro alle patologie date per probabili o innescherà con maggiori probabilità patologie latenti (a prescindere da alcun nesso eziologico individuale rilevabile a priori: non si sa chi colpiscono queste probabilità, ma colpiscono, ovvero sia sono una “bomba ad orologeria che in qualcuno di noi scoppierà”). Dunque, come già affermato in un successivo articolo esplicativo (allegato 4), il fattore di rischio PFAS - tanto più se è autonomo, non legato alle convenzioni soggettive degli altri quattro - è causa diretta di morte sociale. Ovvero sia, il nesso eziologico (richiamato dal GIP) non vale a “livello individuale” ma a “livello sociale”, e quindi diventa penalmente rilevante come reato plurimo contro la comunità. Tradotto: in zone contaminate da PFAS senza ombra di dubbio statistico ci saranno più morti e più patologie. Non si sa chi sarà colpito a livello individuale, ma la patologia e/o la morte colpirà statisticamente qualcuno, a livello collettivo, sociale. Come è avvenuto tra gli operai della Miteni. I PFAS sono perciò cause di morte sociale e patologie diffuse. Dal punto di vista della salute pubblica, se guardiamo la comunità come un organismo sociale (di fatto lo è) e non come un aggregato irrelato di singoli individui che possono restare immuni, siamo certi (rapporto stretto ci causa) che parte di detta comunità svilupperà qualche malattia e qualcuno morirà prima del tempo.

La dirigenza della Miteni sapeva che queste sostanze erano pericolose e che avrebbero prodotto statisticamente delle patologie - anche se non provabili individualmente, proprio per

la multifattorialità delle stesse - e dunque sono responsabili delle lesioni portate alla popolazione, sia di fabbrica, sia nei territori. Sono colpevoli di un reato contro la comunità, sia essa di lavoratori, sia essa di cittadini fuori dalla fabbrica. Di un reato plurimo.

CAPI D'ACCUSA DA RIFORMULARE. DIGNITÀ PENALE DEL FATTORE DI RISCHIO

Si sbaglia dunque a formulare l'accusa su lesioni "personali" colpose (ragione dell'archiviazione fondata) e si dovrebbe formularla su "lesioni preterintenzionali alla popolazione", di fabbrica in questo caso. Lesioni plurime preterintenzionali. Ci sono montagne di studi, gli stessi citati dal GIP, che mostrano questa evidenza scientifica fattoriale, la stessa conclamata dalle conclusioni della Prof.ssa Battaglia. Preterintenzionali perché l'azienda sapeva dagli studi degli anni 70 della DuPont di questo fattore di rischio e dunque intenzionalmente ha sottoposto gli operai a questo rischio (vedi esperimenti sugli operai DuPont), senza tuttavia immaginare (pretero-intenzionale) ancora quale sarebbe stata la portata del danno, per le già citate difficoltà scientifiche nel dovere giungere alle conclusioni di oggi, con le popolazioni affette da danni e patologie di difficile commensurabilità.

Con tale "probabilità di malattia" estesa alla popolazione, senza badare al "nesso eziologico individuale", la Corte americana, grazie al lavoro dell'avvocato Bilott, con una giurisprudenza diversa, ma affine per il crimine affrontato, in sede di causa civile e non di causa penale, per ordinamenti fondati su principi penalistici diversi, ha ritenuto la DuPont colpevole, la 3M imputabile, ed ora entrambe le aziende stanno sborsando milioni di dollari (superiore al miliardo) per riparare il danno portato agli operai e alle popolazioni per la produzione e l'emissione di PFAS in ambienti di lavoro e di vita.

Questo sono fatti di giurisprudenza già validati. Basta declinarli al caso e alla giurisprudenza italiana.

Detto ciò, invitiamo il GIP e gli oppositori a riprendere in mano la questione riformulando i capi d'accusa, le causalità penalmente rilevanti, le eventuali condanne agli imputati, senza ricorrere all'archiviazione né giuridica né morale di un tale grande crimine, commesso tra il 1970 e il 2018, con l'avallo della politica regionale del Veneto, la quale si è rifiutata, tra le cose omesse e permesse, di produrre il determinante studio epidemiologico che avrebbe portato nuovi documenti probatori.

In sintesi, non è quanto (nesso eziologico quantitativo) e/o come (nesso eziologico qualitativo) fanno i male i PFAS ai fini del loro bando e della loro condanna, ma semplicemente che fanno male (fattore di rischio indiscriminato). Quel tanto sufficiente - già dimostrato dalla scienza - che porta a patologie maggiormente diffuse e a mortalità superiori alla norma. Per questo vanno banditi e condannati. Loro e chi li produce e li diffonde, consapevolmente e obliquamente, inserendosi negli interstizi istituzionali, nelle fragilità normative e cognitive che rendono fragile il sistema, "interferendo" con la vita civile e salubre di una comunità.

In conclusione, dobbiamo riconoscere la "dignità penale" del fattore di rischio (parente stretto e compagno del nesso eziologico per gli individui; fratello maggiore dello stesso in

prospettiva sociale) e nel caso specifico dei PFAS, presenti in ambiente sociale, la conseguente indubitabile azione di “interferenza endocrina” che essi producono a livelli diversi: una disfunzione organica ramificata di non facile previsione eziologica nel singolo individuo; una indubitabile disfunzione organica eziologicamente rilevante in gruppi di individui, con le conseguenti maggiori probabilità di incorrere in patologie e mortalità conclamate. Ribadisco, patologie e mortalità conclamate dal punto di vista sociale, nelle nostre comunità, dove qualcuno può salvarsi e qualcun’altro cadere. Perire o fare una vita depravata a causa della malattia.

Fermiamo questo crimine, indiscriminato.
Cordialità.

Alberto Peruffo

PFAS.land

Montecchio Maggiore, 25 ottobre 2023

//

ALLEGATI E NOTE

1. Allegato Luzi, Università Sapienza, Roma - IGIENE E MEDICINA SOCIALE - Determinanti di salute e malattia >>
<https://pfasland.files.wordpress.com/2023/10/lezione-iii-iv-31-ottobre-7-novembre-2019-luzi.pdf>
2. Allegato Battaglia, Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities - SALUTE INDIVIDUALE E PUBBLICA. UNA QUESTIONE STRATEGICA DI FILOSOFIA DELLA SALUTE >>
https://pfasland.files.wordpress.com/2023/10/res507986_02-battaglia.pdf
3. Allegato Russo, Tribunale di Vicenza, Analisi Udienza del 23 marzo 2022 sul Fattore di Rischio >>
<https://pfasland.files.wordpress.com/2022/03/fattore-di-rischio-analisi-udienza-russo-24-marzo-2022.pdf>
4. Allegato Eco-Magazine, di Italo Madia. *Processo Miteni. Emerge il Quinto Fattore capovolto: la «causa diretta sociale» di mortalità* >>
<https://www.eco-magazine.info/acqua/9463.html>

* Sulle giornate di Robert Bilott in Veneto del maggio 2023, sull’udienza “sabotata” del 22 maggio 2023 e sulla successiva del 25 maggio, con tutte le criticità del caso emerse in aula e fuori dall’aula, è in preparazione un articolo di approfondimento su PFAS.land.